

Quel Collegio sindacale ammirato oltreconfine

Il mondo societario anglosassone, frastornato dalla attuale crisi finanziaria ed economica, ha dovuto convenire sulla bontà dell'ordinamento italiano che prevede la presenza del Collegio sindacale quale presidio dell'osservanza dello Statuto societario e della legge. Tanto che il premio Nobel Joseph Stiglitz ha detto chiaramente che sarebbe effettivamente auspicabile che il mondo guardasse al modello di governance italiano basato sul Collegio sindacale. La peculiarità del collegio è, infatti, quella di esercitare un controllo nel durante e non ex post e ciò consente di prevenire e/o correggere le decisioni sbagliate ed i processi informativi che portano alla decisione medesima, ovvero di bloccare quelle condotte gestionali atte a provocare dissesti.

La controprova, infine, della opportunità di mantenere tale Organismo la possiamo rinvenire nella recentissima decisione del Governo di mantenere ed anzi rinforzare tale modello di controllo. Fin qui, molto sommariamente, nel privato. Ma qual è la situazione nel Pubblico ed in particolare negli Enti Locali? L'esiguità dello spazio non consente una risposta approfondita ed esaustiva e per questo non me ne vorrà il lettore. In breve sintesi ritengo che, a mio modesto parere, il sistema dei controlli degli Enti Locali ha dovuto registrare una battuta d'arresto dopo la riforma Bassanini in avanti. In buona sostanza si ritenne, allora, di affermare il principio dell'autoregolamentazione degli Enti Locali sia in materia di gestione che di controllo della medesima. I controlli di legittimità, quindi, non furono più affidati ad un Organo esterno ed indipendente (Co.re.co) ma ai dirigenti interni i quali, oltre tutto, non sono controllati da alcuno, e sono pur sempre legati da un rapporto funzionale e gerarchico con coloro che sono destinatari dei propri pareri di conformità; il segretario comunale mentre prima era una sorta di notaio super partes, oggi è certamente un alto funzionario indipendente ma il cui operato è soggetto alla valutazione discrezionale del sindaco.

Esistono, per la verità, i revisori dei conti che tuttavia hanno prevalentemente un controllo contabile e parzialmente giuridico ma, comunque, ex post, mentre, prima della Riforma, il controllo di legittimità era preventivo ed al riguardo potrebbe essere utile prevedere la partecipazione dei revisori contabili alle sedute della Giunta municipale od in alternativa l'obbligatorietà del parere preventivo degli stessi, in modo ragionevole, qualitativamente e quantitativamente più esteso. È prevalsa, in conclusione, la filosofia del controllo endogeno che sembra perpetuarsi anche nelle previsioni delle modifiche legislative in corso (Riforma Calderoli). La presentazione, in questi giorni, di un maxi emendamento governativo, nel contesto della discussione sulla Finanziaria 2010, che anticipa una parte della Riforma degli Enti Locali si muove su questo filone, prevedendo, tra le altre cose, l'abolizione del difensore civico che aveva rappresentato una sorta di raccordo immediato e disponibile tra i cittadini e l'Amministrazione nonché un momento di verifica e controllo degli atti della medesima. Certo l'azione del difensore civico non è sempre stata incisiva ma ciò è dovuto anche al fatto che alcun potere coercitivo fu ad esso attribuito. Dopo l'abolizione di questa figura il cittadino resterà più solo ed indebolito non avendo più a disposizione alcun strumento agevole e gratuito, super partes, per contestare l'operato della p.a. Infine auspicherei l'obbligatorietà della costituzione delle commissioni di Assessorato a livello consultivo composte da consiglieri comunali e cittadini e coordinati da esponenti dell'opposizione. Questa previsione potrebbe contribuire a favorire la partecipazione dei cittadini ed a ottenere una sorta di controllo di merito delle scelte (almeno quelle importanti) degli Amministratori che dovrebbero essere obbligati a chiedere il parere, pur consultivo, di tali commissioni.

Eugenio Vitello

GDB 13/12/2009